

vano a questa misura, dovevano riunire le loro proprietà fino a formarla, e, formatala, uno di essi, designato dal possesso maggiore o dalla sorte, partiva per l'esercito, gli altri erano tenuti a fornirlo di viveri per tre mesi, di armi e di vesti per sei (*adiutorium, coniectus*) (1). Infine, furono legalmente fissate le esenzioni, a favore dei chierici e degli avvocati delle chiese, tenuti soltanto alla difesa locale.

Accanto al servizio da prestarsi all'esercito, vi era poi l'obbligo, per tutti i cittadini, di prestarsi per la difesa del territorio e per la polizia locale: per la città, la *vigilia murorum*; per le campagne, il servizio *in sculca*.

Così la milizia, primo diritto e prerogativa di ogni libero, fondata poi sul debito di sudditanza al sovrano, aveva poggiato la sua base sulla ricchezza e sul possesso fondiario, sicchè molti liberi privi di possesso uscivano dall'esercito, e vi entravano invece dipendenti e anche servi, dapprima incapaci alle armi; e dalla formazione del vincolo di sudditanza vassallatica, promossa principalmente dai bisogni nuovi della difesa armata e dalla impotenza dello Stato, sortivano le nuove forme delle milizie feudali (§ 51).

§ 32. — Oltre le opere cit. ai paragrafi 4 (II, 1-3), 19, 29, 31, v. Boutaric, *Inst. militaires de la France*, Paris, 1863; Baldamus, *Das Heerwesen unter der späteren Karolingern*, Breslau, 1879; Brunner, *Der Reiterdienst u. die Anfänge d. Lehnwesens*, in *Deut. Zeit. f. Rechtsgesch.* XXI, pag. 1 e seg.; Leicht, *Ricerche sull'arimannia*, in *Studi e frammenti*, Udine 1901; Checchini, *I fondi militari rom. biz. in relazione col-l'arimannia*, in *Arch. giur.*, LXXII, 1907; Schneider, *Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien*, Berlin, 1924.

§ 33. — Ordinamento finanziario.

Nella costituzione primitiva, l'uomo libero non può essere assoggettato all'obbligo ordinario dei tributi, che sono considerati come limitativi della indipendenza in-

(1) MG. Leg. s. IV, Cap. I, n. 50, pag. 136.